



avvocati per niente

Milano, 10 febbraio 2012

Spettabile  
Regione Lombardia  
Piazza Città di Lombardia n. 1  
20124 MILANO

Alla cortese attenzione di  
-Ufficio di Presidenza  
a mezzo fax 02.67655653

-Presidenza -Direzione Centrale Organizzazione, Personale,  
Patrimonio e Sistema Informativo – Struttura Organizzazione, Sviluppo e Formazione  
a mezzo fax 02.67655047

via mail a [presidenza@pec.regione.lombardia.it](mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it)

e p.c.  
Spettabile  
Avvocatura Regionale  
a mezzo fax 02.67655600

e p.c.  
Spettabile  
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali  
Largo Chigi 19  
00187 ROMA  
a mezzo fax 0667792272

**AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI 12 BORSE DI STUDIO (DECRETO DIRIGENTE ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO e FORMAZIONE n. 261 del 18.1.2012)**

Le scriventi organizzazioni ASGI – Associazioni studi giuridici sull'immigrazione e APN – Avvocati per niente ONLUS operano nel campo del contrasto alle discriminazioni per razza, origine etnica e nazionalità e sono a tal fine iscritte nell'elenco previsto dal Dlgs 215/03.

Nell'ambito di detta attività, hanno ricevuto segnalazione dell'avviso in oggetto, ove è tra l'altro previsto che i candidati alla selezione per 12 borse di studio “finalizzate allo svolgimento di tirocinio pratico presso le strutture della Giunta Regionale” debbano avere il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria.

Tale previsione è a nostro avviso del tutto illegittima.

%

---

Associazione «Avvocati per niente» ONLUS – C.F. 97384770158

Sede legale: Via San Bernardino, 4 – 20122, Milano | Sede operativa: Via della Signora, 3/a – 20122, Milano

Recapiti: tel. 0276316718; fax 0276313016– sito internet: <http://www.avvocatiperniente.it> – e-mail: [info@avvocatiperniente.it](mailto:info@avvocatiperniente.it)

Associazione iscritta al registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, sezione provinciale di Milano, con Decreto Dirigenziale n. 336 del 10/03/2005, R.G. n. 2496/2005



E infatti, come sicuramente Vi è noto, vige nel nostro ordinamento il principio di assoluta parità tra italiani e stranieri regolarmente soggiornanti nei rapporti contrattuali (art. 2, comma 2, TU immigrazione) e in particolare nell'ambito del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, TU cit.) ivi compresi gli istituti volti a favorire l'accesso al lavoro, tra i quali appunto il tirocinio formativo. In questo secondo ambito, tali prescrizioni - avendo fondamento in previsioni di diritto internazionale (Convenzione OIL 143/75) - sono inderogabili persino da parte del legislatore ordinario e dunque a maggior ragione ad opera di un atto amministrativo.

Come Vi è altrettanto noto, persino per l'accesso al pubblico impiego la giurisprudenza di merito è consolidata nel senso della inesistenza del vincolo di cittadinanza per lo svolgimento di mansioni che non comportino esercizio di pubbliche funzioni, ma la questione è qui irrilevante non trattandosi di costituzione di rapporto di lavoro subordinato pubblico, ma di mera opportunità formativa, per la quale pacificamente non esiste (né potrebbe esistere) una norma che deroghi al citato principio di parità e che ponga in posizione deteriore gli stranieri regolarmente soggiornanti rispetto a italiani e comunitari. Al contrario trova invece applicazione l'art. 44, comma 2 lett. c) che vieta e qualifica come discriminatorio ogni atto che imponga condizioni più svantaggiose allo straniero nell'accesso all'occupazione e alla formazione.

Vi invitiamo pertanto a **sospendere immediatamente le procedure del bando, a modificare la clausola in questione rimuovendo il requisito della cittadinanza o comunitaria e a riaprire i termini del bando**, al fine di garantire agli stranieri, per la presentazione delle domande, un tempo identico a quello concesso agli italiani.

In considerazione della ormai prossima scadenza del termine di presentazione e ad evitare che il completamento delle procedure possa consolidare posizioni di terzi e rendere così più difficile il ripristino della parità, con danno irreparabile per i discriminati, ci vediamo costretti a far presente che, nulla ricevuto entro **cinque giorni** dalla data della presente, provvederemo ad agire in giudizio anche ai sensi degli artt. 44 TU immigrazione e 4 dlgs 215/03.

Distinti saluti

Il presidente di APN  
avv. Alberto Guariso

per Sez. regionale Lombardia Asgi  
il coordinatore, avv. Livio Neri